

**MISURE PERSONALI DI PREVENZIONE – PROPOSTA DI APPLICAZIONE DELLA SOLA
SORVEGLIANZA SPECIALE DI P.S. – APPLICAZIONE ANCHE DELL’OBBLIGO DI SOGGIORNO –
LEGITTIMITÀ – SUSSISTENZA - RAGIONI.**

In tema di misure di prevenzione personali, la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che è legittima l’applicazione dell’obbligo di soggiorno, unitamente alla sorveglianza speciale di P.S., anche nell’ipotesi in cui la proposta abbia avuto ad oggetto solo quest’ultima misura, in quanto la valutazione giudiziale in ordine alla concreta pericolosità del prevenuto, ed alla conseguente individuazione delle misure da applicare, è del tutto autonoma dal contenuto dell’iniziale proposta di applicazione formulata da uno dei soggetti legittimati, pur essendo tale proposta indispensabile per l’avvio del procedimento.

Sez. I, Pres. Cortese, Rel. Centonze, sent. n. 45417 del 14 ottobre 2015 Cc., dep. 13 novembre 2015, P.M. Gaeta (concl. diff.).